

Legge regionale 28 gennaio 1987 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

CAPO I

Interventi nel settore dell' agricoltura

Art. 22

Anticipazioni ai consorzi agricoli(programma 3.1.5.)

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.

I rientri previsti dal secondo comma dell' articolo 1 della già citata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.

Art. 23

Consorzi di produzione agricola(programma 3.1.5.)

Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1987.

Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.

Art. 24

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2010

Art. 25

Finanziamenti straordinari all' ERSAa favore delle aziende agricole(programmi 3.1.5 e 3.1.2.)

Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' anno 1987.

Il predetto onere di lire 1 miliardo fa carico al capitolo 7495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.

Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura un finanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1987.

(1)

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7169 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.

Note:

1 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991

Art. 26

Finanziamento all' ERSA per interventia favore del Centro zootecnico sperimentale(programma 3.1.3.)

Per le finalità previste dall' articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1987.

Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 7269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.